



50

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
composta dai Sigg. Magistrati:

PASCARELLA	dott. Giovanni	Presidente
DI SARIO	dott.ssa Vittoria	Consigliere rel.
BONANNI	dott. Roberto	Consigliere

alla udienza pubblica del 01.06.2017 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.5580 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2014 vertente

TRA

I.N.P.G.I. elett.te dom.to in Roma, via Nizza n.35, presso lo studio dell'avv.to
Elisabetta Angelini, che lo rappresenta e difende come da procura a margine
del ricorso per decreto ingiuntivo

APPELLANTE

E

SOCIETA' elett.te dom.to in Roma, viale
America n.93, presso lo studio dell'avv.to Carlo Magagnoli, che unitamente all'avv.
Carlo Magagnoli la rappresenta e difende come da procura in calce alla copia del
decreto ingiuntivo notificato

APPELLATA

**Oggetto: appello avverso la sentenza n.6439/2014 del Tribunale di
Roma**

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) L'INPGI ha agito in sede monitoria chiedendo, sulla base degli esiti del
verbale ispettivo n. 67/2012, che fosse ingiunto alla Società di versare
il pagamento della somma di € 1.170.865,00, a titolo di contributi
previdenziali omessi e relative sanzioni, contributi dovute sulle somme erogate
dalla società negli anni 2009-2011 a 14 dipendenti in occasione della
cessazione dei rapporti di lavoro, compensi qualificati come "incentivo



Firmato Da: DI SARIO VITTORIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 142c21e2a7b8f5a241ab4c12e41aadd87 - Firmato Da: PASCARELLA GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 50b69eadce7561f81b740d241f5856ba

all'esodo".

1.1. Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso, emettendo il decreto ingiuntivo n. 8588/2013.

1.2. Avverso detto decreto ha proposto tempestiva opposizione la Società ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ eccependo in via preliminare l'improcedibilità ed inammissibilità della domanda per invalido frazionamento del credito; nel merito ha contestato la pretesa creditoria dell'Istituto, insistendo sulla natura incentivante delle somme erogate ai propri dipendenti indicati nel verbale ispettivo, per tale natura sottratte all'obbligo contributivo.

1.3. Nel contraddittorio con l'INPGI, il Tribunale di Roma ha accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e condannando l'Istituto alla refusione delle spese di lite.

1.4. Il primo giudice, escluso che nella specie ricorresse un arbitrario frazionamento del credito <atteso che la complessiva pretesa in esame è stata azionata sulla base di distinti rapporti contributivi riguardanti i lavoratori che hanno conseguito l'incentivo all'esodo>, nel merito ha ritenuto infondata la pretesa contributiva dell'INPGI, richiamando la pronuncia di legittimità n. 23230/2004 per cui "in relazione alla cessazione dal rapporto di lavoro di singoli lavoratori, rientrano tra le somme che, ai sensi dell'art. 4, comma secondo bis, del D.L. n. 173 del 1988, convertito nella legge n. 291 del 1988, vanno escluse dalle retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, non solo quelle conseguite con un apposito accordo per l'erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi".

2) Avverso detta decisione ha proposto tempestivo appello l'INPGI lamentando: I) l'errato ed illogico percorso argomentativo seguito dal Tribunale nel decidere il merito della causa e le ingiuste conclusioni a cui lo stesso perviene; II) l'errato ed ingiusto richiamo ai principi di cui alla sentenza n. 23230/2004 perché non pronunciati in controversia analoga alla presente; III) l'errato capo di sentenza in cui si ritiene che il titolo di incentivazione all'esodo delle somme oggetto di giudizio risulta univocamente dai verbali di conciliazione in sede giudiziale; IV) l'erroneità della sentenza laddove ritiene sufficiente il mero titolo transattivo attribuito dalle parti all'erogazione economica (nella specie "incentivo all'esodo") per sottrarre la somma erogata alla pretesa contributiva.

2.1. Si è costituita in giudizio la Società ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ spa eccependo l'inammissibilità dell'appello, contestando nel merito il gravame e riproponendo con riferimento ai giornalisti ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~, l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado.

2.2. Autorizzato il deposito di note, previ gli incumbenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.



3) Preliminarmente va respinta l'ormai usuale eccezione di inammissibilità per denunciata violazione del novellato art. 434 c.p.c., a cui, invero, la stessa appellata dedica le ultime righe della propria memoria.

3.1. Per come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, "l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata" (Cass. n.2143/2015).

3.2. La semplice lettura dell'atto di gravame è sufficiente a disattendere l'eccezione in questione.

4) Passando all'esame del merito, l'appello è fondato e deve essere accolto.

5) Va osservato che è coperta da giudicato interno la statuizione con cui è stata respinta l'eccezione di illegittimo frazionamento del credito.

6) Dalla documentazioni in atti risulta che i giornalisti oggetto di accertamento (f
C *OMISSIS* ,
C
E _____), dipendenti della società appellata, hanno tutti ricevuto da quest'ultima somme qualificate, negli accordi transattivi stipulati con la società in sede sindacale, come "incentivo all'esodo" ed analoga imputazione è presente nelle scritture private sottoscritte dal _____, dal _____ e dall'_____, nonché nella conciliazione giudiziale stipulata dal _____.

6) Discusso in causa è se le predette somme debbano o meno essere sottoposte a contribuzione.

6.1. Il Tribunale ha dato risposta negativa, richiamando un precedente di legittimità (Cass. n. 23230/2004), che però, come correttamente evidenziato dall'INPGI, non si attaglia al caso in esame, essendo intervenuto in una fattispecie del tutto peculiare, in cui era stata inequivocabilmente dimostrata l'effettiva natura incentivante della somma erogata dalla datrice di lavoro in ragione del prioritario interesse di "addivenire alla immediata risoluzione del rapporto con il direttore del giornale, per salvaguardare la propria immagine davanti ai lettori, giacché costui era stato colpito da un provvedimento restrittivo della libertà personale".

7) La soluzione del caso in esame deve innanzitutto muovere dalla corretta ripartizione degli oneri probatori, così come sancita dalla giurisprudenza di legittimità nonché dai principi generali da questa affermati in materia,



giurisprudenza puntualmente richiamata nel gravame, ma non tenuta in conto dal Tribunale.

7.1. La S.C., anche di recente, ha ribadito che "L'art. 12, I. n. 153/1969, nel testo modificato dall'art. 6, d.lgs. n.314/1997, stabilisce, per quanto qui rileva, che «costituiscono redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all'articolo 46, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento» (comma 1), e che «sono esclusi dalla base imponibile [...] le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso» (comma 4, lett. b).

Considerato che l'art. 46 (ora 49), T.U. n. 917/1986, prevede a sua volta che sono redditi da lavoro dipendente «quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri», e che per la loro determinazione si ha riguardo, secondo il successivo art. 48 (ora 51), a «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro», è evidente che, nel disposto normativo, l'assoggettabilità a contribuzione è la regola e l'esclusione un'eccezione, che - giusta il disposto dell'art. 2697, comma 2°, c.c. - dev'esser provata da chi intende farla valere quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell'obbligo contributivo" (Cass. n.13467/2017).

7.2. Va, inoltre, ricordato che "il D.L. n. 173 del 1988, art. 4, comma 2 bis, convertito nella L. n. 291 del 1988 (in vigore fino al 31.12.1007), prevede che: "La disposizione recata nel comma 2, n. 3, del testo sostitutivo di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, va interpretata nel senso che dalla retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori". Tale disposizione ha il dichiarato fine di favorire l'esodo dei lavoratori eccedentari; fine può essere indifferentemente conseguito sia con l'uscita simultanea di un gran numero di lavoratori dall'azienda sia con la uscita in tempi diversi di uno o più lavoratori. Successivamente il D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 ha previsto che sono esclusi dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l'imponibilità della indennità sostitutiva del preavviso. Quindi rientrano tra le somme che vanno escluse dalle retribuzione imponibile in quanto corrisposte, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, non solo quelle conseguite con un apposito accordo per la erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme che risultino erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro ai fini di incentivare l'esodo, potendo risultare ciò sia da una indicazione in tal senso nell'atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi" (Cass. n. 23230/2004 e da ultimo Cass. n. 10046/2015).

7.3. Va ancora evidenziato che "sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva non può incidere in alcun modo la volontà negoziale, che regoli in maniera diversa l'obbligazione contributiva, ovvero risolva con un contratto di



transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti il relativo accertamento giudiziale. L'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e, quindi, neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria (Cass. 4809/85; v. anche, Cass. n. 4776/85)" (Cass. n.3685/2014).

7.4. Infine, con più specifico riguardo alle transazioni, va rilevato che già con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 12 legge n.153/1969, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "La retribuzione, considerata dal legislatore ai fini contributivi, non coincide con quella generalmente data ai fini della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (art. 2099 c.c.), tant'è che il legislatore (il quale, non a caso, nel capoverso dell'art. 12 usa l'espressione "si considera retribuzione") - con la locuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro" - ha adottato il principio di causalità, ampliando sostanzialmente il normale concetto di retribuzione, poiché il concetto di retribuzione imponibile, di cui al citato art. 12, supera il principio di corrispettività, dal momento che comprende non soltanto gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio di attività lavorativa, ma anche gli importi, che, pur senza trovare riscontro in una precisa ed eseguita prestazione lavorativa, costituiscono adempimenti di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto di lavoro ed aventi titolo ed origine dal contratto di lavoro, restando escluse le erogazioni derivanti causa autonoma (Cass. Sez. Un. n. 3292 del 1985). Nel contempo il legislatore ha indicato le ipotesi eccezionali, per modo che al di fuori di esse non ne sono ammesse altre. Infatti, l'elencazione da parte della L. n. 153 del 1969, art. 12, degli emolumenti esclusi, in tutto o in parte, ai fini del computo dei contributi previdenziali ha carattere esplicitamente tassativo e non sono quindi ammissibili analogie ed equiparazioni, se non nei limiti puntualmente individuati da successive disposizioni. Ne risulta, perciò, un sistema di chiusura, che, mentre consente al giudice di merito di verificare se gli emolumenti (previsti dalla contrattazione collettiva o individuale, o concessi unilateralmente dal datore) rientrano nel concetto di retribuzione previdenziale, come voluto dal legislatore, impedisce alle parti (collettive o individuali) di attribuire direttamente ad un emolumento natura difforme da quella conferita ex lege mediante previsioni o denominazioni, comunque simulate, essendo riservata al giudice la facoltà di accertare la concreta funzione svolta dall'emolumento.

Se è vero che in alcune, risalenti pronunce di questa Corte è stato ritenuto che le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite ma ad evitare il rischio della lite stessa, che non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, sono da considerarsi non "in dipendenza" ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione assicurativa ai sensi della L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, (Cass. n. 49/1997, n. 6923/96), la giurisprudenza più recente - e qui condivisa - ha affermato che, al fine di valutare se siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria le erogazioni economiche corrisposte dal datore di lavoro in favore del lavoratore in adempimento di una transazione, spiega limitato rilievo la



circostanza che tali somme siano pervenute al lavoratore in adempimento di un accordo transattivo, dovendosi valutare più approfonditamente non solo se manchi uno stretto nesso di corrispettività, ma se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione, in quanto occorre tener conto sia del principio secondo il quale tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o in denaro, dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi (L. n. 153 del 1969, ex art. 12) sia della assoluta indisponibilità, da parte dell'autonomia privata, dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro (Cass. n. 11289 del 2003).

Ne consegue che, ai fini di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12, l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore del datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni; inoltre, per escludere la computabilità di un istituto non è sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione (cfr. Cass. n. 6663/2002). Difatti, sul fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva, che ha natura di obbligazione pubblica nascente ex lege, non può incidere in alcun modo una volontà negoziale che regoli in maniera diversa l'obbligazione retributiva, ovvero risolva con un contratto di transazione la controversia insorta in ordine al rapporto di lavoro, precludendo alle parti del rapporto stesso il relativo accertamento giudiziale (vedi Cass. n. 3122/2003). Il rapporto assicurativo e l'obbligo contributivo ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligo contributivo del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti (cfr. tra le numerose decisioni, Cass. 15 maggio 1993, n. 5547; 13 aprile 1999, n. 3630). Così come il giudicato negativo, per esempio, circa la natura subordinata di un rapporto, non può spiegare influenza per i soggetti, rimasti estranei al giudizio, che siano titolari di rapporti del tutto autonomi rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato (cfr. Cass. n. 2795/1999; n. 4821/1999), così la transazione tra datore di lavoro e lavoratore non può esplicare effetti riflessi sulla posizione dell'Inps, che fa valere in giudizio il credito contributivo derivante dalla legge e non dalla transazione" (Cass. n.9180/2014).

8) Richiamati i principi di diritto, che ad avviso del Collegio devono regolare la controversia in esame, va osservato che già in sede ispettiva (cfr verbale in atti) l'INPGI aveva messo in discussione l'effettiva natura delle erogazioni pecuniarie in questione, ponendo in evidenza elementi atti a contraddirne la formale imputazione.

8.1. Tali elementi sono stati ribaditi ed ulteriormente supportati in giudizio (cfr memoria di costituzione INPGI in primo grado), senza che la società abbia dimostrato, così come sarebbe stato suo onere, che le somme erogate ai giornalisti indicati in verbale avessero un'effettiva finalità incentivante alla risoluzione dei rapporti lavorativi.

8.2. Al riguardo va osservato che le deduzioni ed allegazioni di cui alle pg 38 e



39 della memoria di costituzione della società in questa sede, ed altri passaggi contenuti nella stessa, sono assolutamente nuove e non possono trovare ingresso, stante il chiaro divieto sancito dall'art. 437 c.p.c.

Si tratta di allegazioni che impongono accertamenti in fatto, preclusi in questo grado.

8.3. Nell'atto di opposizione, infatti, la società, partendo dall'errato presupposto che fosse l'INPGI ad essere gravato dell'onere della prova, si era limitata ad insistere sul tenore degli atti di transazione, senza nulla dedurre, e tantomeno dimostrare, in ordine al contesto ed alle ragioni che avrebbero giustificato gli asseriti esodi agevolati.

9) Deve allora rilevarsi come la società appellata, a fronte delle specifiche contestazioni già sollevate in sede ispettiva, non abbia fornito in sede di opposizione alcuna prova dell'effettiva corrispondenza tra la formale imputazione delle somme in discussione e la reale natura delle stesse.

9.1. Anzi, proprio il richiamo agli atti di transazione fornisce significativi elementi a smentita di detta formale imputazione.

9.2. Innanzitutto non risulta provato che detti accordi siano intervenuti in un contesto di generale riduzione di personale con la finalità, anche per ragioni organizzative, di incentivare il personale all'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro.

Né risulta che le singole risoluzioni siano state giustificate dalla necessità o opportunità di risolvere anticipatamente i singoli rapporti di lavoro per ragioni imputabili ai dipendenti interessati.

9.3. Di fatto non vi è nessuna prova che l'anticipata cessazione dei rapporti di lavoro in questione sia causalmente collegata all'erogazione di un incentivo da parte della società appellata, cioè che detta risoluzione sia intervenuta all'esito di specifiche trattative ovvero di accordi tra le parti volti ad una concorde risoluzione dietro la corresponsione di una somma incentivante.

10) In particolare, con riguardo ai giornalisti ~~.....~~, ~~.....~~ e ~~.....~~, i verbali di conciliazione in sede sindacale, da questi sottoscritti ex artt. 410-411 c.p.c., contengono tutti, con diversa formulazione, ma identico contenuto sostanziale, una dichiarazione, che segue il pacifico riconoscimento delle spettanze di fine rapporto, di rinuncia da parte del lavoratore a qualsiasi pretesa traente origine dal rapporto di lavoro.

10.1. Ad ulteriore conforto, nelle premesse di detti verbali si legge, significativamente, che il "conciliatore" dà "corso al tentativo amichevole ed alla definitiva composizione della controversia avente ad oggettononché la definizione delle definitive spettanze economiche e rinuncia ad ogni ulteriore pretesa comunque derivata dal rapporto stesso e da ogni diverso inquadramento, nonché dalla sua cessazione" (anche sul punto alcuni verbali presentano espressioni in parte diverse, ma sostanzialmente identiche nel contenuto).

10.2. Il riferimento, nella stessa premessa, ad una "ricognizione della risoluzione incentivata del rapporto subordinato inter partes" è sprovvista di ogni più puntuale precisazione in ordine a tempi e modi di detta "risoluzione incentivata".



10.3. La società, infatti, non ha dedotto né dimostrato quando e come sarebbe intervenuta una tale "risoluzione", oggetto di simile "ricognizione", ma più significativamente non ha neppure precisato e dimostrato i criteri ovvero i parametri in base ai quali sarebbe stato calcolato l'asserito incentivo.

Tale omissione rende ancor meno credibile la formale imputazione data alle erogazioni in commento, laddove la quantificazione dell'incentivo all'esodo segue ordinariamente parametri precisi o comunque predeterminati ovvero oggetto di specifici accordi legati all'individuazione di un certo numero di mensilità, nella specie in alcun modo neppure dedotti.

10.4. Chiara smentita alla tesi difensiva dell'appellata si ricava dal verbale di conciliazione del giornalista ~~XXXXXX~~, al quale la società ha erogato, unitamente alle competenze di fine rapporto, l'ingente somma di € 828.500,00 ad asserito titolo di incentivo all'esodo.

Il giornalista era legato alla società da un contratto di lavoro subordinato come direttore di testata de "~~XXXXXX~~", contratto assistito dalla clausola per cui "qualora la Società dovesse risolvere il Suo rapporto di lavoro nel corso del primo triennio, senza giusta causa e/o giustificato motivo, Le verrà garantita la corresponsione di un importo pari alla retribuzione che avrebbe percepito sino alla scadenza del triennio" (cfr doc. 11 fascicolo società).

Il rapporto ha avuto inizio il 24.8.2009 (cfr premesse contratto) ed è stato risolto il 21.12.2010, quindi anticipatamente al triennio, senza che risulti una giusta causa e/o un giustificato motivo.

La somma erogata al giornalista corrisponde all'incirca alle retribuzioni che il predetto avrebbe maturato sino alla scadenza del triennio, tenuto conto che il contratto prevedeva una retribuzione annua minima di € 750.000,00.

Comunque l'accordo transattivo contempla rinunce da parte del giornalista anche a titolo di retribuzioni e la finalità dello stesso è resa chiara nella premessa, laddove non solo non si fa riferimento ad un esodo agevolato, ma si dichiara espressamente la volontà delle parti di "prevenire una possibile futura lite".

D'altronde la società non ha dedotto né dimostrato le ragioni che avrebbero dovuto indurla a sollecitare un esodo agevolato né tantomeno i criteri di quantificazione dell'asserito incentivo ed ammette essa stessa di avere corrisposto la somma "a fronte dello scioglimento di un rapporto avente contrattualmente una durata minima garantita" (pg 30 memoria).

10.5. Anche gli altri accordi conciliativi si sostanziano nella regolamentazione delle competenze di fine rapporto e nella rinuncia a possibili pretese che nel rapporto di lavoro trovano la loro fonte ovvero nella volontà di "prevenire una possibile lite futura".

10.6. Quanto esposto vale anche con riguardo alla posizione della ~~XXXXXX~~, il cui verbale di conciliazione contiene la stessa premessa già sopra richiamata e le espresse rinunce a voci retributive contenute negli altri verbali.

La circostanza che in detto verbale vengano distinti l'importo di € 2000,00 a titolo transattivo e l'importo di € 168.000,00 a titolo di incentivo all'esodo non induce ad una diversa soluzione interpretativa, considerato che il rapporto di lavoro risulta cessato il 15.7.2009 mentre l'asserito incentivo all'esodo è stato erogato il 31.8.2009, senza che siano stati forniti elementi per porre in diretta relazione la dazione di danaro, effettuata a distanza di oltre un mese, con la risoluzione del rapporto.



Tali elementi non si ricavano neppure dalla scrittura privata prodotta dalla società, apparentemente datata 7.7.2015, in cui oltre l'imputazione formale non è presente alcuna altra indicazione che consenta di ritenere la stessa veritiera.

Significativamente l'accordo transattivo è stato stipulato successivamente, il 14.10.2009, ed ha un contenuto ben più articolato della richiamata scrittura privata, soprattutto con riguardo alla minuziosa elencazione delle voci retributive oggetto di rinuncia, ben più ampia di quella contenuta nella precedente scrittura privata, sì da ricondurre entrambe le somme erogate piuttosto alle rinunce ivi formulate, che ad un incentivo alle dimissioni, di cui non è stata data alcuna prova.

10.7. Concludendo, in assenza di elementi contrari, che la società ha omesso di fornire, le somme oggetto di contestazione risultano riconducibili alle rinunce ed alle transazioni sopra richiamate, piuttosto che ad un incentivo all'esodo, di cui non sono stati dimostrati in alcun modo, al di là della mera imputazione formale, inopponibile all'INPGI, gli effettivi presupposti.

11) Analoghe considerazioni valgono per le scritture private sottoscritte da [redacted], [redacted] e [redacted].

11.1. Anche queste contengono la rinuncia dei giornalisti ad ogni "pretesa comunque connessa, vicaria e anche solo occasionata dall'esecuzione e risoluzione del rapporto di lavoro", cui segue l'usuale elenco esemplificativo delle varie voci retributive rinunciate (diversa qualifica o anzianità, retribuzioni arretrate, ecc...).

12) Con riguardo, poi, alla conciliazione giudiziale sottoscritta dal [redacted], può osservarsi che questi aveva agito in giudizio per il risarcimento del danno da dequalificazione ed all'immagine professionale.

Innanzitutto al Tribunale le parti hanno concordato la risoluzione del rapporto di lavoro ed al fine di porre termine alla lite la società ha erogato la somma di € 65.000,00.

Oltre a detta somma, però, la società ha erogato al dipendente l'ulteriore importo di € 215.000,00, che sebbene formalmente qualificato "incentivo all'esodo", appare piuttosto riconducibile alle rinunce contenute nella conciliazione stessa.

Comunque anche al riguardo difetta ogni elemento per ricondurre causalmente il secondo importo ad una incentivazione alla risoluzione del rapporto, di cui nessun preciso riscontro è stato dato dalla società.

13) In conclusione, le somme sulle quali l'INPGI rivendica il pagamento dei contributi sono state erogate tutte in ragione di verbali o comunque a fronte di rinunce dei lavoratori, mentre non è stato dimostrato dalla società un titolo autonomo, tantomeno quello dell'incentivo all'esodo, con la conseguenza che l'opposizione proposta dall'appellata, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, risulta infondata.

14) Tale opposizione è infondata anche laddove ha sollevato, con riguardo alle posizioni dei giornalisti [redacted] e [redacted], l'eccezione di prescrizione, riproposta in questa sede.



14.1. Il verbale ispettivo è stato pacificamente notificato all'appellata il 14.12.2012, quindi sono prescritti solo i contributi maturati anteriormente al quinquennio.

14.2. Con riguardo al ~~2008~~, nel verbale di conciliazione la data di cessazione del rapporto è fissata al 31.12.20107, ma la data del pagamento dell'asserito incentivo all'esodo è concordata "entro e non oltre il 31.8.2008".

Ne consegue che la società non può far decorrere il quinquennio dalla data di stipula dell'accordo transattivo, cioè dal 14.10.2007, poiché a detta data il rapporto non è affatto cessato e soprattutto la somma non è stata erogata contestualmente allo stesso, ma differita all'anno nuovo.

14.3. Analoga considerazione vale per il ~~2008~~, atteso che la scrittura privata è stata sottoscritta il 4.12.2007, ma la cessazione del rapporto è stata fissata al 31.12.2007 ed il pagamento della somma in discussione fissato entro il 31.1.2008.

Per quanto esposto, in accoglimento dell'appello la gravata sentenza va riformata con l'integrale rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8588/2013 proposta dalla ~~INPGI~~.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento dell'appello ed in riforma della gravata sentenza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 8588/2013 proposta dalla ~~INPGI~~.

condanna la società appellata a rifondere all'INPGI le spese di entrambi i gradi, liquidate in € 8.023,00 per il primo grado e in € 8460,00 per il presente grado, oltre rimborso 15% iva e cpa.

Roma 1.6.2017

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Vittoria Di Sario

IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Pascarella

